

**IL TRIBUNALE DI ASTI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice relatrice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli atti e i provvedimenti del procedimento ex art. 161, comma VI, l.f. introdotto con ricorso depositato il 30.5.2016;
letto il ricorso depositato il 15.9.2016 con il quale la CELLINO Srl, ha proposto domanda ex art. 160 e seguenti l.fall. depositando piano e proposta di concordato con allegata documentazione;
esaminati i documenti allegati;

OSSERVA

1. Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 160 l. fall. il 15.9.2016 la società istante Cellino Srl, con sede in Chiusano d'Asti (AT), Via Nazionale n. 15, c.f. e p.i. 00080580053 ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con una proposta di carattere liquidatorio (in sintesi il piano concordatario prevede la cessione di tutti i beni costituenti il patrimonio della società al fine dell'integrale pagamento delle spese in prededuzione, dei crediti privilegiati e di quelli chirografari).
A corredo della domanda e della proposta di concordato sono stati presentati, tra gli altri, i seguenti documenti: copia della delibera del consiglio di amministrazione autenticata da notaio del 23.5.2016; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Matteo Rellecke Nasi, in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.
Disposta la convocazione delle parti, all'udienza del 7.12.2016 la debitrice ha depositato la documentazione integrativa allegata alla memoria depositata il



17.11.2016 e il Collegio si è riservato di decidere sull'ammissione al concordato.

2. La proposta di concordato preventivo è stata approvata ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall. in sede di presentazione del ricorso per concordato c.d. prenotativo e risulta idonea a supportare la legittimazione alla presentazione del concordato c.d. pieno in quanto, da un lato, quest'ultimo è stato proposto nel rispetto dei termini giudizialmente assegnati e, dall'altro, la delibera reca autorizzazione specifica e conforme al piano effettivamente presentato (di cessione dei beni). Secondo l'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "correttezza dei criteri di formazioni delle classi", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Tale controllo, a seguito della novella di cui al d.l. 83/2015, comprende la verifica circa l'indicazione, da parte della debitrice, dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, nonché la capacità della proposta di assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari (salvo il caso della continuità aziendale di cui all'art. 182 sexies l. fall.). Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.
3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società (beni mobili e immobili stimati in €. 3.439.000,00, rimanenze



crediti e disponibilità liquide € 362.485,00), al fine di consentire il pagamento per intero delle spese di procedura, dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati e di quelli chirografari.

La società ricorrente intende procedere al pagamento del 100% dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati entro il 31.12.2017 (previa liquidazione del compendio mobiliare) e al pagamento dei creditori chirografari al 100% entro tre anni dall'omologazione del concordato, quale tempo necessario per la liquidazione della restante parte del patrimonio.

Il professionista attestatore, richiamando le norme di cui agli artt. 161, 67 e 28 l. fall., ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. In merito alle verifiche eseguite, nella relazione si dà atto della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, ai crediti ed alle disponibilità liquide, ai realizzi che possono derivare dalla liquidazione del patrimonio aziendale. Dall'analisi dei dati effettuata dall'attestatore è stato individuato quale valore di presumibile realizzo la somma prudenziale di euro 3.801.485,00 che consentirebbe, all'esito dell'attività di liquidazione, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili (quantificate in complessivi euro 238.560,00, di cui € 180.000,00 per spese procedura e € 58.560,00 prededuzione professionisti), dei creditori privilegiati e chirografari per la totalità (rispettivamente per euro 1.425.103,00, al lordo del relativo fondo rischi pari a € 50.000,00 e per € 465.301,00 al lordo del relativo fondo rischi di € 20.000,00).

In particolare, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata. Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è indissolubilmente correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti; circostanze queste che il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può verificare ulteriormente e che saranno oggetto di puntuale e attenta verifica da parte dei Commissari giudiziali. I Commissari esporranno i risultati di tale approfondita verifica nella



relazione prevista dall'art. 172, l. fall., al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

4. Come si è innanzi illustrato, nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista ha attestato che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento del cento per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Trova, pertanto, applicazione il quinto comma dell'art. 163 l.f., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle proposte concorrenti.
5. Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, l. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.

In conclusione, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, l. fall.

P.Q.M.

letto l'art. 163 l.f.;

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla CELLINO Srl (C.F. 00080580053);

2) nomina Giudice delegata la dott.ssa Teresa Maria Francioso;

3) nomina quali Commissari giudiziali il Dott. Giuseppe Cotto e l'Avv. Sabrina Gonella;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 11.4.2017, alle ore 12.15, dinanzi alla Giudice delegata;

5) dispone:

-che i Commissari giudiziali provvedano a comunicare a tutti i creditori, entro il 10.1.2017, la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; l'indirizzo di posta elettronica certificata (che dovrà comunicare al registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte dei Commissari giudiziali; unitamente alla segnalazione di cui al quinto comma dell'art. 163 l.f.;

- che i Commissari giudiziali depositino in cancelleria la relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di euro 36.000,00 (al lordo di quanto già versato dopo la presentazione della domanda ex art. 161, sesto comma l. fall.), presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un primario istituto di credito;



- che la società in concordato metta subito a disposizione dei Commissari giudiziali le scritture contabili, affinché questi possano produrle alla Giudice delegata per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- che la società in concordato consegni ai Commissari giudiziali, entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e trascritto, a cura dei Commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l. fall.

Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni di cui agli artt. 166 e 17 l.f. e per la comunicazione ai Commissari giudiziali, alla società proponente e al Pubblico Ministero.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 22-12-2016

La giudice relatrice
Teresa Maria Francioso



Il Presidente
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 22 DIC 2016

IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

